

**LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22**

**NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI  
PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE**

(legge abrogata da art. 241 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)